

# L'INSUBORDINAZIONE NEL DIRITTO PENALE MILITARE TURCO E NEL CAMPO INTERNAZIONALE (\*)

Prof. Dr. Sahir ERMAN

Prof. di diritto penale e di diritto penale militare  
all'Università d'Istanbul

1. Il Codice penale militare Turco, modellato principalmente sul Codice penale militare dell'Impero germanico, prevede, come d'altronde ogni altro Codice Penale Militare, la subordinazione completa ed indiscussa agli ordini dei superiori. Difatti l'art. 41 del CPM turco dispone che "In caso in cui l'ordine attinente al servizio militare costituisce un reato, la responsabilità che ne deriva è riservata alla persona che ha dato l'ordine. Nei casi seguenti, anche il militare che ha eseguito l'ordine ne risponde a titolo di concorrente: A) nel caso di eccesso nell'adempimento dell'ordine ricevuto; B) nel caso in cui sia a sua conoscenza che l'ordine dato tendeva a far commettere un reato militare ovvero ordinario."

Si vede chiaramente, che la responsabilità derivante dalla subordinazione all'ordine del superiore, si considera una specie dell'adempimento del dovere militare ed una causa, quindi, di esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Soltanto nei casi di eccessi dolosi o colposi ovvero di un vero e proprio concorso tra colui che ha dato l'ordine ed il militare che l'ha eseguito, si ricade nell'antigiuridicità e si può parlare della responsabilità penale di quest'ultimo.

Inoltre, la legge sul Servizio Militare, ha obbligato l'inferiore

---

(\*) Comunicazione fatta al II Congresso Internazionale di Diritto Penale Militare e del Diritto della guerra di Firenze (Maggio 1961).

ad una assoluta e pronta ubbidienza agli ordini non soltanto dei superiori, dai quali gerarchicamente esso dipende, ma anche di ogni altra persona militare di grado o di anzianità superiore. Pertanto il militare che ha ricevuto un dato ordine, lo deve eseguire prontamente ed interamente, senza poterlo in nessun modo sindacare o modificare ovvero ritardare. Solo nei casi in cui una intera e completa esecuzione dell'ordine ricevuto diventa impossibile per cause impreviste oppure ne può derivare un grande pericolo o danno, l'inferiore che non trova la possibilità di avvisarne subito il superiore, può fare le modifiche opportune nell'esecuzione.

2. Il CPM Turco ha vietato ogni indagine sulla competenza del superiore a dare un certo ordine. Difatti l'art. 41 succitato non fa affatto menzione del superiore "competente". Inoltre la legge sul Servizio Militare, obbligando l'inferiore ad obbedire agli ordini di tutti i militari di grado od anzianità superiore, viene ad eliminare ogni sindacato sulla competenza della persona che ha dato l'ordine. Dunque tale sindacato evade dalla sfera dell'indagine dell'inferiore.

Però il CPM Turco ammette che l'ordine da eseguirsi deve avere un'attinenza, un rapporto col servizio militare: infatti è questo genere di ordine che esonera l'inferiore dalla responsabilità penale, conferendola per intero al datore dell'ordine, fuori dei casi eccezionali indicati dal Codice, nei quali anche il militare che ha eseguito l'ordine è chiamato a risponderne penalmente.

Dunque l'unica indagine concessa all'inferiore, è quella di verificare l'essistenza o meno di una correlazione tra l'ordine ricevuto e il servizio militare. Questa indagine risulta evidente anche dalla struttura di tutto il Codice, che punisce un superiore che abbia dato un ordine fuori dell'orbita del servizio, giacchè un simile ordine costituisce di per sè un reato e non si può pretendere da un inferiore l'obbedienza ad un'ordine costituente reato.

Da queste spiegazioni risulta che l'ordinamento militare-giuridico turco vieta un sindacato sostanziale sulla legalità dell'ordine; vieta altresì una indagine relativa alla competenza del superiore; ma non vieta, anzi implica un accertamento formale circa la correlazione dell'ordine dato con il servizio militare. Si capisce che ogni inferiore dovrà valutare questa correlazione in rapporto al genere di servizio da lui eseguito oppure eseguibile; in tal modo un superiore non potrà pretendere da un inferiore, l'adempimento di un'

ordine che non ha nessuna correlazione col genere di servizio incombente all'inferiore.

3. Il CPM Turco, ammettendo la responsabilità dell'inferiore nell'adempimento dell'ordine nei soli casi di eccesso e della scienza dell'intenzione del superiore a voler far commettere un reato, si allontana alquanto dal CPM italiano. Difatti il CPM italiano sancisce la responsabilità dell'inferiore quando l'esecuzione di un ordine costituisce manifestamente reato. Questo criterio è molto più oggettivo, dal criterio puramente soggettivo adottato dal CPM turco, il quale esige non solo l'evidente criminalità dell'ordine, ma altresì ed in special modo la scienza dell'intenzione, cioè del dolo, del superiore di far commettere un reato, esigendo l'esecuzione di un dato ordine. Una tale scienza equivale, in altri termini, ad una volontà dell'inferiore a partecipare al dolo del superiore, a concorrere con lui nella esecuzione di un reato, di cui il superiore potrà considerarsi il determinatore e l'inferiore l'autore. È per questa ragione che il Codice ammette che in questo caso l'inferiore venga punito secondo le disposizioni relative al concorso di più persone in uno stesso reato.

Dunque, due sono i casi, in cui l'inferiore che eseguisce un'ordine non usufruisce della causa d'impunità a ragione dell'esclusione dell'antigiuridicità: l'eccesso nell'esecuzione dell'ordine e la scienza dell'intenzione del superiore a voler far commettere un delitto.

L'eccesso è parificato dal CPM turco all'insubordinazione. Difatti l'art. 86 punisce con l'arresto militare e nel caso di recidiva con la reclusione sino a sei mesi "chiunque commette il delitto d'insubordinazione dolosamente o colposamente non eseguendo interamente, modificando ovvero eccedendo i limiti di un ordine attinente al servizio". Si vede chiaramente che l'eccesso è considerato uno dei modi d'insubordinazione. Però, in dottrina, si fanno certe distinzioni, a seconda che l'esecuzione dell'ordine implichi o meno necessariamente la commissione d'un reato.

Se l'esecuzione dell'ordine non implica la commissione da parte dell'inferiore di un reato comune o militare e se l'inferiore, eccedendo i limiti dell'ordine commette altresì un reato distinto, il superiore non risponde penalmente del reato commesso dall'inferiore, mentre questi è tenuto responsabile non solo del delitto di

insubordinazione ma altresì del reato che ha commesso eccedendo i limiti dell'ordine.

Se invece l'esecuzione dell'ordine implica la commissione di un reato e se l'inferiore eccede i limiti di questo ordine, l'inferiore è responsabile sia del delitto d'insubordinazione che del delitto che potrà aver commesso durante l'eccesso. Si noti che anche in questo punto il Codice penale militare turco si differenzia dal CPM italiano. Difatti, quest'ultimo Codice ammette la piena responsabilità dell'inferiore nel caso di eccesso doloso, attenuando la pena nei casi di eccessi colposi (CPM per il tempo di Pace, art. 41); invece il CPM turco, non facendo alcuna distinzione tra l'eccesso doloso o colposo, ammette la piena responsabilità in ambedue i casi.

La scienza dell'inferiore della volontà delittuosa del superiore, equivale, come abbiamo notato, alla sua partecipazione al delitto del superiore e perciò l'inferiore è punito secondo le norme sul concorso di più persone in un reato. Il codice, disponendo chiaramente la necessità della scienza della volontà criminosa, elimina tutti i casi in cui l'inferiore resta nel dubbio circa il carattere delittuoso e circa l'intenzione, il dolo del superiore nell'esigere l'esecuzione di un dato ordine. Anche nei casi in cui l'ordine costituisce un reato manifesto, l'inferiore che è all'oscuro dell'intenzione del superiore oppure semplicemente ne dubita, non può essere punito. Perciò il sistema del CPM turco si differenzia sensibilmente da quello del CPM italiano.

4. È superfluo precisare che quando un inferiore ha il diritto, anzi il dovere, di rifiutare l'obbedienza ad un dato ordine, non si può parlare d'insubordinazione. Ma nei casi in cui un militare è tenuto all'obbedienza, ogni rifiuto, ogni ritardo nell'esecuzione di essa, può dare luogo al delitto d'insubordinazione.

Come abbiamo notato, il CPM turco definisce l'insubordinazione semplice come l'inesecuzione completa o parziale dolosa ovvero colposa di un ordine, l'esecuzione in forma diversa, l'eccesso nell'esecuzione e la punisce con l'arresto militare e, in caso di recidiva, con la reclusione fino a mesi sei (art. 86). In caso d'insubordinazione ostinata, cioè quella forma d'insubordinazione effettuata dopo la ripetizione dell'ordine, e il richiamo all'esecuzione, la reclusione è sino a due anni in tempo di pace,

a cinque in tempo di guerra e, infine, a dieci di fronte al nemico (art. 87).

Il Codice prevede le circostanze aggravanti del delitto d'insubordinazione: nel caso in cui l'insubordinazione viene commessa davanti ad una riunione od aggruppamento di militari oppure con le armi in mano ovvero per non essere sottoposti al servizio militare, la pena di reclusione è da tre mesi sino a cinque anni in tempo di pace, sino a cinque anni in tempo di guerra e non meno di dieci anni di fronte al nemico (art. 88).

Nel caso in cui dall'insubordinazione deriva un grave danno oppure la messa in pericolo della vita di una persona o della sicurezza del paese ovvero la preparazione dell'esercito al combattimento è danneggiata, la pena è sino a quindici anni di reclusione in tempo di pace e l'ergastolo in tempo di guerra, infine la morte di fronte al nemico (art. 89).

L'insubordinazione con minaccia e violenza, è considerata un reato distinto ed è punito con penalità diverse, a seconda le differenti modalità dell'insubordinazione mediante violenza o minaccia. Le pena base è di reclusione che può variare tra sei mesi e dieci anni in tempo di pace, e di reclusione non minore a due anni in tempo di guerra (art. 90). Il militare che minaccia, usa violenza o offende l'onore, il prestigio o la reputazione del suo superiore in sua presenza, durante l'insubordinazione, è punito secondo i casi dalla reclusione non minore di tre anni sino alla pena di morte (art. 91).

Il Codice prevede altresì una circostanza attenuante nei delitti d'insubordinazione, qualora esista una provocazione da parte del superiore (art. 92); lo stesso Codice concede, però, al superiore il diritto di offendere l'onore dell'inferiore, di usare atti violenti ed anche le armi, qualora le necessità militari esigano una obbedienza pronta ed immediata dell'inferiore ed in caso in cui il superiore non possa disporre di altri mezzi per ottenere tale obbedienza (art. 191): in tal modo il CPM turco ammette un caso di necessità militare, che possa eliminare l'illegalità del fatto compiuto dal superiore.

5. Fin qui abbiamo sempre parlato delle disposizioni vigenti

nel CPM turco. Però nello strano periodo di tempo in cui viviamo, periodo che non è di guerra perchè manca una collisione militare ma non è neppure di pace, perchè questa non si è giuridicamente effettuata, i patti plurilaterali a carattere militare, implicano una diversa posizione del problema dell'insubordinazione in campo internazionale oppure e almeno nel campo interalleato. Ormai la necessità di prepararsi alla guerra per poter difendere energicamente ed efficientemente la pace, ha indotto le nazioni ad unirsi in patti di alleanza, che prevedono la reciproca assistenza e difesa nel tempo di guerra. Tali patti, hanno istituito altresì un comando unico, mettendo al suo ordine le truppe delle nazioni alleate, di modo che un comandante "straniero" ha avuto il diritto - ed il dovere - di comandare le truppe di un paese "straniero".

Tale stato di cose, implica per forza la risoluzione del problema del dovere di obbedienza da parte di un inferiore di un dato paese alleato, all'ordine di un superiore di nazionalità differente: giacchè se tale obbedienza non venisse richiesta e se quindi l'insubordinazione all'ordine di un superiore di nazionalità differente non venisse punita, il comando unico interalleato sarebbe sprovvisto di ogni efficacia ed i patti militari interalleati perderebbero ogni loro valore.

I Codici penali militari dei differenti paesi non prevedono e non puniscono l'insubordinazione all'ordine di un superiore di nazionalità diversa: giacchè nel diritto penale militare, una persona militare straniera equivale ad una persona non militare sia come soggetto attivo come soggetto passivo di un reato.

Soltanto il CPM turco, equipara il reato commesso contro un militare straniero alleato a quello commesso nei danni di una persona militare turca, a condizione che il reato sia eseguito durante il servizio comune e che tra lo Stato cui appartiene il militare alleato e lo Stato turco esista un patto di reciprocità (art. 6).

Orbene, ammettendo che il comando unico interalleato costituisca un servizio comune, non possiamo trovare nei patti che regolano lo Statuto delle Forze Armate appartenenti alla N.A.T.O., una disposizione che ammetta la reciprocità ovvero che equipari la persona militare alleata, al militare nazionale.

Riteniamo perciò essere di grande necessità giuridica e militare, che i paesi facenti parte a certe alleanze militari, istituendo un

comando supremo unico, convengano ad un patto che preveda la repressione dell'insubordinazione interalleata, con tutte le disposizioni accessorie sulla composizione di un tribunale misto e sulle regole di procedura.

---